



Statuti

Associazione *Tavolino Magico*

1° novembre 2020

Per motivi di leggibilità in seguito verrà utilizzata la forma al maschile che include anche quella femminile.

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome

Sotto il nome

Associazione Tavolino Magico

si costituisce un'associazione ai sensi delle disposizioni dell'art 60 segg. del codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

L'associazione ha la sua sede a Winterthur.

Art. 3 Scopo

L'Associazione a scopo benefico, apolitica e aconfessionale salva dal macero le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione e le distribuisce direttamente o indirettamente alle persone in condizioni di povertà in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Inoltre, viene distribuita merce perfettamente integra di uso quotidiano (quali articoli non-food) alle economie domestiche.

L'Associazione s'impegna a gestire in maniera responsabile i generi alimentari e agisce da intermediaria tra la produzione, l'industria, il commercio di alimenti e i privati in grosse difficoltà economiche.

L'associazione non ha né scopi commerciali, né di lucro.

II. Soci

Art. 4 Acquisizione della qualifica di socio

Possono essere accolti come soci solo gli aiutanti volontari tramite istanza scritta.

Sull'ammissione dei membri decidono la Direzione o il Comitato, che possono negarla senza doverne fornire i motivi. Ciascun membro ammesso gode del diritto di voto.

I membri costituiscono il fondamento dell'associazione e garantiscono la distribuzione degli alimenti secondo i principi e il regolamento dell'associazione.

La direzione e i suoi rappresentanti stabiliscono la pianificazione degli impieghi e la distribuzione controllata in loco presso i centri di distribuzione.

Art. 5 Uscita

L'uscita può avvenire tramite dichiarazione per iscritto, mantenendo un preavviso di 3 mesi entro la fine dell'anno solare.

Art. 6 Esclusione

A seguito del mancato rispetto delle direttive dell'Associazione, un membro può essere escluso da parte del Comitato.

Il Comitato può escludere i membri che non prestino nessun servizio volontario all'interno dell'Associazione.

III. Finanze, responsabilità

Art. 7 Quota annuale

La quota annuale ammonta al massimo a CHF 100.--.

Art. 8 Ulteriori introiti

Gli introiti sono composti da:

- a. Proventi dal patrimonio dell'associazione
- b. Erogazione di servizi, manifestazioni e riunioni;
- c. Offerte e altre donazioni.

Art. 9 Responsabilità

Il carattere vincolante dell'associazione è garantito esclusivamente dal patrimonio dell'associazione. La responsabilità dei membri è limitata solo alla quota annuale.

IV. Organizzazione

Art. 10 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei membri;
- Il comitato;
- la sede dell'ufficio;
- l'ufficio di revisione.

A. Assemblea dei membri

Art. 11 Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Comitato, di regola entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale

Il comitato o un quinto dei membri dell'associazione può convocare un'assemblea dei membri straordinaria, che può avere luogo entro 2 mesi dalla presentazione della richiesta.

La convocazione dell'assemblea dei membri avviene per iscritto al massimo 6 settimane prima dell'assemblea dei membri e deve rendere noto l'oggetto dell'assemblea.

Ogni membro dell'associazione ha il diritto, all'attenzione dell'assemblea ordinaria dei membri, di avanzare richieste. Tali richieste devono essere rilevate in una lista degli ordini

del giorno, nella misura in cui siano pervenute al comitato a mezzo lettera raccomandata al massimo 4 settimane prima dell'assemblea ordinaria dei membri.

Art. 12 Presidenza

Chi presiede l'assemblea dei membri è il presidente e in sua assenza sarà un altro membro delegato dal comitato.

Il presidente propone gli scrutatori per l'elezione.

Il segretario nominato dal presidente gestisce il protocollo riguardo alle delibere e alle decisioni prese dall'assemblea dei membri. Il protocollo deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 13 Facoltà di delibera

Ogni assemblea dei membri sancita da uno statuto ha facoltà di delibera, indipendentemente dal numero dei membri presenti.

Art. 14 Ordine del giorno

Le delibere possono essere redatte singolarmente riguardo agli oggetti da trattare nella lista degli ordini del giorno.

Art. 15 Diritto di voto

Ogni membro all'interno dell'assemblea dei membri ha un diritto di voto. Si escludono dei delegati.

Art. 16 Deliberazione

L'assemblea dei membri redige le proprie delibere con la maggioranza dei voti espressi.

Per lo scioglimento dell'associazione e per la modifica degli statuti è necessaria una maggioranza dei voti pari a due terzi dei membri presenti.

In caso di parità di voti decide il presidente con un ballottaggio.

Le votazioni e le decisioni rimangono aperte nella misura in cui non è stata decisa una votazione segreta.

La richiesta di votazione o elezione segreta deve essere presentata per lettera raccomandata almeno quattro settimane prima dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 17 Autorizzazioni

All'assemblea dei membri spettano le seguenti autorizzazioni, non cedibili a terzi:

- a. Autorizzazione del rapporto annuale, del bilancio annuale e dei rapporti dell'ufficio di revisione;
- b. Autorizzazione del preventivo e della fissazione della quota annuale;
- c. Scelta, sgravio e sospensione del comitato;
- d. Scelta e sospensione dell'ufficio di revisione;
- e. Modifica degli statuti dell'associazione;

- f. Deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e sulla liquidazione dell'associazione;
- g. Capacità di deliberazione sugli oggetti, conferitale dalla legge o dagli statuti.

B. Comitato

Art. 18 Composizione, costituzione

Il comitato deve essere formato da 5 a 7 membri.

Il comitato si autocostruisce.

Art. 19 Durata del mandato

I membri del comitato sono scelti per 3 anni, con possibilità di rielezione ripetuta.

Art. 20 Autorizzazioni

Il comitato delibera su tutti gli argomenti che non vengono trasmessi agli altri organi, soprattutto in relazione a:

- a. Gestione dell'associazione con riserva delle autorizzazioni dell'assemblea dei membri;
- b. Convocazione e preparazione dell'assemblea dei membri;
- c. Esecuzione delle delibere dell'assemblea dei membri;
- d. Rappresentanza dell'associazione nei confronti di soggetti terzi;
- e. Assegnazione del diritto di firma;
- f. Ammissione dei membri dell'associazione;
- g. Pianificazione ed esecuzione delle attività dell'associazione;
- h. Emanazione di regolamenti, direttive e disposizioni;
- i. Deliberazione di sospensione di processi, ritiro e presentazione di reclami;
- k. Stipula di contratti;
- l. Scelta dell'amministratore e dei membri delle commissioni e dei team progettuali che vengono nominati dal comitato;
- m. Determinazione delle condizioni di assunzione per i collaboratori dell'ufficio;
- n. Emanazione di regolamenti e degli obblighi per la sede dell'ufficio.

I membri del comitato dell'associazione sono tutti volontari e in linea di principio hanno diritto solamente al rimborso delle loro spese effettive e delle anticipazioni in contanti. Può essere corrisposta un'indennità adeguata per particolari attività di singoli membri del comitato.

Art. 21 Sede dell'ufficio

Il comitato delega la gestione operativa dall'associazione, in base al regolamento procedurale dell'associazione, ad una sede dell'ufficio sotto la direzione di un amministratore.

La sede dell'ufficio esegue le delibere del comitato. Essa viene supervisionata dal comitato e gli fornisce dei rapporti regolari. Essa è responsabile di una gestione mirata, efficiente e oculata dell'associazione.

C. Ufficio di revisione

Art. 22 Composizione

Come membri dell'Organo di revisione è possibile nominare una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone. L'Organo di revisione dev'essere indipendente secondo l'art. 69b cpv. 3 CC in relazione all'art. 728 e 729 CO. L'Organo di revisione deve avere il proprio domicilio, la propria sede o una filiale registrata in Svizzera. Se l'Associazione ha più organi di revisione, almeno uno di questi dev'essere conforme a questi requisiti.

Se l'Associazione è tenuta a svolgere la revisione ordinaria, l'Assemblea generale deve nominare quale Organo di revisione un esperto autorizzato o un'agenzia di revisione sotto il controllo statale, ai sensi delle disposizioni della Legge sui revisori del 16 dicembre 2005. Se l'Associazione è tenuta a svolgere la revisione limitata, l'Assemblea generale deve nominare, quale Organo di revisione, un revisore autorizzato ai sensi delle disposizioni della Legge sui revisori del 16 dicembre 2005.

L'Organo di revisione è eletto per due anni d'esercizio e può essere rieletto. Una revoca del mandato è possibile in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

Se per due anni d'esercizio consecutivi non sono rispettati due dei seguenti criteri, l'Associazione deve sottoporre la propria contabilità alla regolare verifica di un Organo di revisione nominato dall'Assemblea generale:

1. Totale di bilancio di 10 milioni di franchi;
2. Volume d'affari di 20 milioni di franchi;
3. 50 posti di lavoro a tempo pieno nella media annua.

Se i precedenti criteri non sono ottemperati, dev'essere nominato comunque un Organo di revisione per la verifica limitata della contabilità.

Art. 23 Mansione

L'ufficio di revisione controlla la contabilità dell'associazione, redige ogni anno un rapporto destinato all'assemblea dei membri per iscritto e avanza richieste.

V. Disposizioni conclusive

Art. 24 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo tramite un'assemblea dei membri esclusivamente convocata per tale scopo. Per la deliberazione è necessario raggiungere una maggioranza di voti ai sensi dell'art. 16 par. 2.

Art. 25 Liquidazione

Il comitato esegue la liquidazione e redige un rapporto e il bilancio finale all'attenzione dell'assemblea dei membri.

I fondi rimanenti dopo lo scioglimento dell'associazione devono essere devoluti a uno o più istituti esenti da obblighi fiscali con gli stessi o simili scopi. È esclusa una suddivisione dei fondi tra i membri.

Art. 26 Fusione

Nel caso di una fusione con un'istituzione che persegue lo stesso scopo o uno scopo simile, la decisione spetta all'assemblea dei membri, su richiesta del comitato.

Art. 27 Iscrizione nel registro delle imprese

L'associazione viene inserita nel registro delle imprese del Canton Zurigo.

Art. 28 Anno sociale

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Art. 29 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati riveduti in ottobre 2020 in occasione dell'assemblea generale, svoltasi per scritto, e sono entrati in vigore il 1° gennaio 2021.

Winterthur, 31 ottobre 2021

Associazione *Tavolino Magico*

Il presidente:



Stephan Baer

Il protocollista:



Alex Stähli

In caso di dubbio fa stato la versione tedesca.